



PROVINCIA DI GROSSETO

Allegato “A”

Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti di Teoria e degli Istruttori di Guida delle autoscuole.

Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 18 del 21/04/2005



PROVINCIA DI GROSSETO

Art. 1: Fonti normative.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 105 comma 3 lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dall'art. 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", dall'art. 9 e 10 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole e dal punto 5) dell'Accordo Stato, Regioni, Enti Locali inerente "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3 del D.lgs. 112/98" sottoscritto in data 14 febbraio 2002, il presente regolamento disciplina le modalità di gestione dell'esame per il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e istruttore di guida delle autoscuole per conducenti.

Art. 2: Soggetti interessati.

1. Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida nelle autoscuole ai sensi dell'art. 123, comma 7 D.Lgs 285/92, "Nuovo Codice della Strada".
2. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida nelle autoscuole è necessario conseguire l'"Attestato di Qualifica Professionale", rilasciato dal Dirigente del Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture della Provincia di Grosseto, a seguito del superamento di esame.

Art. 3: Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di Insegnate di Teoria ed Istruttore di Guida.

1. Non possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata, ed inoltre le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
2. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di Insegnante di Teoria deve:
 - essere in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado;
 - essere in possesso di patente di guida conseguita almeno per la categoria B normale o B speciale.
3. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di Istruttore di Guida deve:
 - essere in possesso di licenza della scuola dell'obbligo prevista alla data di presentazione della domanda;
 - essere in possesso di patente di guida conseguita per le categorie A,B,C,D ed E ovvero A,B,C e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) e di tipo b), come individuate dall'art. 335 comma 10 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.
4. Il soggetto che intende conseguire l'abilitazione alla professione di Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida nelle autoscuole deve:



PROVINCIA DI GROSSETO

- essere in possesso del diploma di istituto medio di secondo grado;
 - essere in possesso di patente di guida conseguita per le categorie A,B,C,D ed E ovvero A,B,C e D, rispettivamente per le autoscuole di tipo a) e di tipo b), come individuate dall'art. 335 comma 10 del D.P.R. 495/92.
5. Agli Istruttori di Guida abilitati ed autorizzati dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione non si applicano i limiti di età previsti dal comma 2 dell'art. 122 del Nuovo Codice della Strada.
 6. Gli Istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermo restando i limiti previsti dall'art. 115 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 285/92.
 7. Non possono altresì essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione coloro che siano stati dichiarati "non idonei", anche da altre Province, in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, qualora non siano ancora trascorsi due mesi tra la data della prova non superata e la nuova istanza.
 8. Al cittadino straniero che intenda conseguire la/e abilitazione/i di cui al presente regolamento è richiesta anche la conoscenza della lingua italiana, da attestarsi tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e da verificarsi da parte della Commissione ai sensi del successivo art. 13.

Art. 4: Conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare

1. Ai sensi dell'art. 138 comma 6 del D.Lgs 285/92 gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo e dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame. La procedura prevede le seguenti specificazioni:
 - il richiedente deve comunque essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. E' tuttavia possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno;
 - se il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non ha ancora compiuto i ventuno anni, si darà corso alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà esercitare le funzioni al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

Art. 5: Domanda di ammissione.

1. Il candidato dovrà indirizzare al Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture della Provincia di Grosseto, la domanda in bollo, indicando quale abilitazione voglia ottenere (per Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida) e allegando:
 - a. autocertificazione predisposta dalla U.O. Trasporti e Motorizzazione Civile, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" comprensiva, tra l'altro, della dichiarazione di non aver sostenuto, nei due mesi antecedenti, lo stesso esame presso nessuna Amministrazione Provinciale;
 - b. attestazione di versamento sul conto corrente postale n° 13776588 a favore dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto dei diritti di segreteria pari a:



PROVINCIA DI GROSSETO

- € 50,00 per esame di abilitazione di insegnante o istruttore di autoscuole;
- € 80,00 per esame congiunto di abilitazione di insegnante e istruttore di autoscuole;
- (nella causale di versamento dovrà essere indicato l'esame per il quale la tassa è stata versata – abilitazione per insegnante o istruttore o per esami congiunti di insegnante e istruttore).

Tutta la modulistica necessaria sarà disponibile sul sito della Provincia di Grosseto www.provincia.grosseto.it

Art. 6: Convocazione della seduta di esame.

1. Fissata la data di una seduta di esame, il Presidente della Commissione di cui al successivo articolo 8, almeno 30 giorni prima della data stabilita invia ai candidati che hanno presentato richiesta la convocazione, mediante lettera raccomandata A.R. o altro idoneo mezzo di comunicazione anche di natura informatica, in grado di fornire certezza della ricezione, precisando il luogo, il giorno e l'ora in cui si svolgerà l'esame.
2. La mancata partecipazione all'esame, di cui al comma 1, comporta l'esclusione dalla prova stessa. Per poter partecipare alle sedute successive il candidato dovrà presentare nuova istanza ai sensi del precedente art. 5.
3. In caso di giustificata e motivata assenza, comprovata da documentazione, il candidato potrà partecipare alla successiva seduta, se interessato, senza presentare nuova istanza.

Art. 7: Sessione d'esame e istituzione della Commissione d'esame.

1. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, due volte l'anno.
2. Le sessioni d'esame verranno indette con provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture, che sarà affisso all'Albo Pretorio della Provincia, sarà pubblicato sul sito Web della Provincia di Grosseto, diffuse attraverso tutti i possibili canali di comunicazione (stampa, radio ecc.) e attraverso le associazioni di categoria e con il quale saranno stabiliti i termini entro i quali i candidati dovranno presentare la domanda di ammissione la sede, la data e l'ora delle prove d'esame.
3. Nel Bando Pubblico, di cui al comma 2, verranno indicate le modalità di svolgimento e la possibilità di suddividere i candidati ammessi in una o più sedute.
4. La Commissione d'esame, sarà nominata con decreto del Presidente della Provincia come stabilito al punto 5 dell'accordo Stato Regioni Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.I. il 25/03/2002 secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

Art. 8: Commissione d'esame.

1. Con decreto del Presidente della Provincia di Grosseto, è istituita un'apposita Commissione per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida di autoscuola composta da tre membri:
 - il Dirigente del Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture della Provincia o un funzionario da lui delegato, cui compete la Presidenza;



PROVINCIA DI GROSSETO

- un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti designato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Grosseto appartenente al ruolo tecnico della cat. D, con profilo di ingegnere o architetto;
 - un membro, che sarà designato dalla Regione Toscana, esperto del codice della strada e della normativa attinente alla circolazione ed alla sicurezza stradale;
 - in assenza della designazione del rappresentante della Regione, entro sessanta giorni dalla richiesta, la Provincia potrà transitoriamente nominare il terzo componente, che sia in possesso di idonee competenze tecnico-operative.
2. Il competente Dirigente della Provincia, o il funzionario da lui delegato, presiede la commissione consultiva ed assicura le funzioni di segreteria, nominando un dipendente dell'Amministrazione Provinciale, preferibilmente appartenente al Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture, che svolga le mansioni di Segretario.
 3. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica 3 anni; le nomine sono rinnovabili una sola volta. Nella Commissione, in corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato un supplente, che partecipa alle sedute in assenza del titolare.
 4. Ai componenti della Commissione è riconosciuto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, di importo pari a 80 euro, onnicomprensivo di tutti gli oneri accessori, aggiornabile periodicamente con deliberazione della Giunta Provinciale.
 5. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che ne fissa l'ordine del giorno. Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione.
 6. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico.
 7. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Trasporti e della Motorizzazione Civile della Provincia, competente nella materia specifica.
 8. La segreteria cura l'istruttoria e la corrispondenza relative al funzionamento della Commissione, nonché la tenuta di appositi registri, anche informatizzati che evidenziano i soggetti titolari della qualifica di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida nelle autoscuole. Inoltre redige i verbali di Commissione e cura la pubblicazione degli esiti degli esami.
 9. **Compiti della Commissione:**
 - a) prende atto dell'istruttoria eseguita dal competente Ufficio Provinciale in ordine alla regolarità delle domande d'ammissione all'esame;
 - b) fissa le date per l'effettuazione delle prove d'esame;
 - c) accerta, mediante le prove previste, le condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei candidati insegnanti e/o istruttori di autoscuola; al fine della valutazione ogni componente della Commissione ha a sua disposizione 10/30.

Il giudizio dovrà essere collegiale, nel caso contrario la segreteria ne verbalizza le motivazioni.

Art. 9 Attività dell'ufficio.

1. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione sono valutate dalla U.O. Trasporti e Motorizzazione Civile dell'Amministrazione Provinciale, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti.



PROVINCIA DI GROSSETO

2. In caso di documentazione insufficiente, l'ufficio può disporre l'integrazione della medesima attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'ufficio esclude il candidato dall'ammissione all'esame di abilitazione, con motivato parere.
4. In caso di non ammissione all'esame l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato, con la medesima procedura prevista per la comunicazione dell'ammissione.

Art. 10: Prove di esame.

1. Le prove d'esame non possono avere luogo nei giorni festivi, né, ai sensi della Legge 08/03/1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministero dell'Interno mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione.
3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione.
4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene, viene escluso dalla prova e dall'esame.
5. Ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le Province possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento coordinato della organizzazione e dell'espletamento degli esami su base sovraprovinciale o regionale.
6. Il soggetto che intenda conseguire l'abilitazione contestuale come insegnante ed istruttore di scuola guida deve svolgere gli esami come di seguito indicato: deve perciò sostenere due prove a quiz, una prova scritta relativa ad un tema come indicato all'art 11, una prova orale secondo le indicazioni riportate all'art. 11 e 12 e le prove pratiche previste dall'art. 12. Nel caso in cui il candidato non dovesse superare una delle due prove a quiz gli verrà data l'opzione di scegliere con quale abilitazione continuare la prova.

Art. 11 Programma d'esame per l'abilitazione ad Insegnante di Teoria

1. Le votazioni sono espresse in trentesimi.
2. Per gli Insegnanti di Teoria l'esame consiste in una prova a quiz e una prova scritta da svolgersi in un unico giorno, ed in una prova orale, da svolgersi entro i successivi trenta giorni. Le modalità d'esame sono le seguenti:
 - a) la prima prova a quiz, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B in vigore al momento della presentazione della domanda del candidato. Sono ammessi alla seconda prova scritta i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede. **Se i tre** errori complessivi sono commessi su una sola scheda, allora il candidato sarà dichiarato non idoneo. Il candidato sarà parimenti giudicato non idoneo nel caso in cui anche



PROVINCIA DI GROSSETO

uno solo degli errori riguarda quesiti relativi a norme di comportamento o segnaletica;

- b) la seconda prova scritta, consiste in un tema, della durata pari a due ore, concernente la seguenti materie:
- 1) tecnica costruttiva del veicolo e suoi elementi costitutivi;
 - 2) il veicolo e le forze che lo sollecitano;
 - 3) nozioni elementari di meccanica della locomozione;
 - 4) commento di un articolo del codice della strada.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono una votazione non inferiore a 18/30.

- c) La prova orale per gli Insegnanti di Teoria è basata sui seguenti argomenti:
- 1) programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, C, D, E, dei certificati di abilitazione professionale, integrato con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche;
 - 2) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici - doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la sicurezza stradale;
 - 3) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; cenni sui metodi sperimentali; educazione stradale;
 - 4) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, come previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 125;
 - 5) nozioni sulla attività e sulla normativa delle scuole guida e /o dei programmi d'esame per il conseguimento della patente di guida.
- d) L'esame si intenderà superato se il candidato riporti una votazione, anche nella prova orale, non inferiore a 18/30.

3. Il soggetto già in possesso di abilitazione di Istruttore di Guida che intenda conseguire anche l'idoneità ad insegnante di teoria, viene ammesso direttamente alla seconda prova scritta, indi, se superata, alla prova orale.

Art. 12 Programma d'esame per l'abilitazione ad Istruttore di Guida

1. Le votazioni sono espresse in trentesimi.
2. Per gli Istruttori di Guida l'esame consiste in una prova a quiz, una prova orale ed una prova pratica di guida. Le modalità d'esame sono le seguenti:
 - a) la prova a quiz, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due schede quiz uguali a quelle utilizzate per il conseguimento della patente di guida della categoria B in vigore al momento della presentazione della domanda del candidato. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno commesso complessivamente non più di tre errori per entrambe le schede. Se i tre errori complessivi sono commessi su una sola scheda, allora il candidato sarà dichiarato non idoneo. Il candidato sarà parimenti giudicato non idoneo nel caso in cui anche uno solo degli errori riguardi quesiti relativi a norme di comportamento o segnaletica;
 - b) la prova orale per gli istruttori di guida è basata sui seguenti argomenti:



PROVINCIA DI GROSSETO

- 1) programma di esame per il conseguimento di patente di categoria B, con una coscienza più vasta di nozioni;
 - 2) sommarie cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici - doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni;
 - 3) il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive;
 - 4) prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale;
 - 5) propaganda per la sicurezza stradale;
 - 6) nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale;
 - 7) cenni sui metodi sperimentali;
 - 8) educazione stradale;
 - 9) nozioni sui rischi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida, come previsto dalla legge 125/2001;
- c) La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 18/30 ed il candidato è quindi ammesso alla prova pratica di guida;
- d) la prova pratica di guida, ha durata non inferiore a 45 minuti e si articola sulle seguenti prove:
- 1) guida di autobus per verificare l'esperienza e l'affidabilità di guida nella conduzione dell'automezzo;
 - 2) guida di autovettura, simulando una esercitazione ad un allievo, per consentire la verifica della attitudine alla istruzione alla guida;
 - 3) guida di un motociclo di potenza pari o superiore a 35 KW di potenza massima, per verificarne l'esperienza di guida.
- e) La prova pratica si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a punti 18/30.
3. Salvo diversa disposizione del Presidente della Commissione esaminatrice, i mezzi sui quali dovrà svolgersi la prova pratica saranno forniti a cura e spese del candidato interessato alla prova stessa ed essere idonei per uso autoscuola muniti di doppi comandi.
4. Il soggetto già in possesso di abilitazione come Insegnante di Teoria può conseguire l'abilitazione alla professione di Istruttore di Guida sostenendo unicamente la prova pratica purché sia in possesso di patente di guida come indicato nel precedente art. 3.

Art. 13: Conoscenza della lingua italiana

1. La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d'esame che formula il giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente".
3. La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell'esame, nel caso di insufficienza costituisce impedimento alla sua prosecuzione.
4. E' considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in Italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente una elevata



PROVINCIA DI GROSSETO

correttezza e/ o accuratezza nell'espressione ortografica e /o sintattica, ma un livello inferiore, purché appropriato ed esaustivo.

Art. 14: Superamento parziale delle prove d'esame

1. Qualora il candidato abbia presentato istanza per il conseguimento di entrambi i titoli e non abbia superato la seconda prova scritta utile all'insegnamento della teoria prevista dall'art. 11, è ammesso direttamente alla prova orale per il conseguimento della idoneità ad istruttore di guida e, in caso di esito favorevole di questa, e' ammesso alla prova pratica prevista dall'art. 12 del presente regolamento.
2. Con il superamento anche della prova pratica il candidato consegue la abilitazione quale Istruttore di guida.
3. Colui che sia già in possesso di abilitazione ad Insegnante di teoria e intenda conseguire anche la idoneità ad Istruttore di guida è ammesso direttamente alla prova pratica prevista dall'art. 12 del presente regolamento.
4. Colui che sia già in possesso di regolare titolo di abilitazione ad Istruttore di guida ed intenda abilitarsi anche come Insegnante di teoria, e' ammesso direttamente a sostenere la seconda prova scritta e, in caso di superamento di questa, alla prova orale prevista dall'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 15: Mancato conseguimento dell'idoneità.

1. Il candidato per conseguire l'idoneità dovrà superare tutte le prove.
2. Qualora non risulti idoneo dovrà ripresentare la domanda, come disciplinato dal **precedente art. 5**, per l'ammissione alla sessione successiva, ripetendo l'esame non prima di due mesi dalla data della prova non superata.
3. Alla nuova domanda dovranno essere allegati la ricevuta dei bollettini dei nuovi versamenti delle tasse previste, mentre gli altri certificati richiesti dovranno essere prodotti solo se quelli allegati alla precedente domanda sono scaduti di validità al momento della predetta nuova domanda.

Art. 16: Titolo di abilitazione.

1. Entro trenta giorni dal superamento della prova orale, per gli Insegnanti di Teoria, e della prova pratica, per gli Istruttori di Guida o Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida, viene rilasciato il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione, detto "Attestato di Qualifica Professionale", previo assolvimento dell'imposta di bollo.
2. Il Dirigente del Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture della Provincia di Grosseto provvederà anche ad evadere eventuali richieste di duplicati in caso di smarrimento o deterioramento dell'originale "Attestato di Qualifica Professionale".
3. Per poter esercitare la professione di Insegnante di Teoria e di Istruttore di Guida bisogna essere in possesso dell'apposito tesserino rilasciato dalla Provincia.
Tale tesserino deve essere richiesto con istanza in bollo dal titolare dell'autoscuola che intende inserire l'Insegnante di Teoria e/o l'Istruttore di Guida nel proprio organico.



PROVINCIA DI GROSSETO

Art. 17: Albo Provinciale.

1. Il conseguimento dell'abilitazione ad Insegnanti di Teoria e/o Istruttori di Guida comporta l'iscrizione automatica all'"Albo Provinciale degli Insegnanti di Teoria e degli Istruttori di Guida" pubblicato sul sito Web ufficiale dell'Amministrazione Provinciale e liberamente consultabile on-line, che verrà istituito entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e che comprenderà sia coloro che avranno conseguito l'abilitazione nella Provincia di Grosseto sia coloro che sono attualmente inseriti nell'organico delle autoscuole come risulta all'archivio autoscuole della U.O. Trasporti e della Motorizzazione Civile della Provincia.

Art. 18: Sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida.

1. Qualora all'Insegnante di Teoria o all'Istruttore di Guida venga sospesa la patente di guida l'interessato dovrà darne comunicazione, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento di sospensione, all'Ufficio Trasporti e della Motorizzazione Civile della Provincia.
2. Il Dirigente del Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture della Provincia di Grosseto, o suo delegato, dispone la sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida per un periodo uguale alla sospensione della patente, disposta dal Prefetto.
3. Nel caso di mancata comunicazione dell'avvenuta sospensione della patente, il Dirigente del Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture della Provincia di Grosseto, o suo delegato, dispone la sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida per un periodo doppio rispetto alla sospensione della patente disposta dal Prefetto.

Art. 19: Revoca dell'abilitazione.

1. Il Dirigente del Settore Sviluppo Strutture e Infrastrutture della Provincia di Grosseto, o suo delegato, dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all'art. 3 comma 1 o venga revocata la patente di cui al medesimo art. 3 commi 2 e 3.

Art. 20: Norme finali e transitorie.

Questo regolamento si intende tacitamente aggiornato da eventuali future normative.
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.



PROVINCIA DI GROSSETO

INDICE

Art. 1	Fonti normative.	Pagina 2
Art. 2	Soggetti interessati.	Pagina 2
Art. 3	Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami di Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida.	Pagina 2
Art. 4	Conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare	Pagina 3
Art. 5	Domanda di ammissione.	Pagina 3
Art. 6	Convocazione della seduta di esame.	Pagina 4
Art. 7	Sessione d'esame e istituzione della Commissione d'esame.	Pagina 4
Art. 8	Commissione d'esame.	Pagina 4
Art. 9	Attività dell'ufficio.	Pagina 5
Art. 10	Prove di esame.	Pagina 6
Art. 11	Programma d'esame per l'abilitazione ad Insegnante di Teoria	Pagina 6
Art. 12	Programma d'esame per l'abilitazione ad Istruttore di Guida	Pagina 7
Art. 13	Conoscenza della lingua italiana	Pagina 8
Art. 14	Superamento parziale delle prove d'esame	Pagina 9
Art. 15	Mancato conseguimento dell'idoneità.	Pagina 9
Art. 16	Titolo di abilitazione.	Pagina 9
Art. 17	Albo Provinciale.	Pagina 10
Art. 18	Sospensione dell'attività di Insegnante di Teoria o Istruttore di Guida.	Pagina 10
Art. 19	Revoca dell'abilitazione.	Pagina 10
Art. 20	Norme finali e transitorie.	Pagina 10